



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Adozione del Regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998

3 ottobre 2024

1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Il regolamento (UE) n. 1031/2010 e successive modificazioni ha introdotto una disciplina uniforme per la partecipazione ai sistemi d'asta delle quote di emissione dei gas a effetto serra (sistema ETS)¹ e un *framework* specifico per gli operatori di mercato, diversi dagli intermediari finanziari (banche e SIM), che intendono accedere in conto proprio e/o in conto terzi alle vendite all'asta delle quote di emissione e che non ricadono nel perimetro applicativo MiFID in quanto svolgono attività di negoziazione o prestano servizi di investimento aventi ad oggetto quote di emissione in via accessoria rispetto al loro *core business*.

Nel dettaglio, i soggetti che beneficiano dell'esenzione MiFID in materia di *ancillary activities* sono legittimati a presentare offerte nel mercato delle quote di emissione a condizione che l'Autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti abbia rilasciato apposita autorizzazione sulla base di una normativa nazionale *ad hoc*; la normativa europea, inoltre, detta regole di condotta specifiche in ipotesi di partecipazione al mercato delle aste in conto terzi.

Tale assetto normativo è stato confermato anche a seguito dell'emanazione del regolamento delegato (UE) 2023/2830, che, nell'abrogare il citato regolamento (UE) n. 1031/2010, ha rivisto talune regole sottese allo svolgimento delle assegnazioni all'asta delle quote di emissione.

In ambito nazionale, l'art. 20-ter del TUF conferisce alla Consob competenze autorizzatorie e di vigilanza sui soggetti in esenzione MiFID che intendono partecipare al mercato delle aste delle quote di emissione, riconoscendo all'Istituto la facoltà di dettare disposizioni di attuazione della disciplina primaria sia con riferimento all'*iter* sotteso al procedimento di autorizzazione sia con riguardo alle regole di condotta che devono essere osservate.

Nel periodo 22 marzo – 22 maggio 2024, la Consob ha sottoposto alla pubblica consultazione del mercato la bozza di regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei soggetti legittimati a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione ai sensi dell'art. 20-ter del TUF, con l'obiettivo di: (i) disciplinare, nei margini consentiti dalla normativa europea direttamente

¹ Come evidenziato nel documento di consultazione, il sistema ETS si fonda sul principio c.d. "*cap and trade*" che prevede la definizione di un tetto alla quantità totale di gas serra che i gestori degli impianti energetici e gli operatori aerei possono emettere, cui corrisponde un equivalente numero di quote di emissione, ossia certificati o altri permessi che incorporano il diritto di emettere gas serra. Dal 2013, salvo casi limitati di assegnazione a titolo gratuito, il metodo *standard* di allocazione delle quote di emissione sul mercato primario è quello dell'*auctioning* che prevede il ricorso a un sistema d'asta pubblica secondo procedure e meccanismi disciplinati a livello eurounitario.



applicabile, le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti in esenzione MiFID e i termini delle istruttorie; (ii) definire i contenuti minimi della domanda di autorizzazione e la documentazione a corredo; (iii) declinare con maggior livello di dettaglio le prescrizioni comportamentali per l'accesso al mercato delle aste delle quote di emissione.

Le disposizioni regolamentari adottate confermano l'impianto prospettato in sede di consultazione.

In accoglimento di quanto richiesto ad esito della consultazione sono stati operati taluni affinamenti concernenti i controlli di natura contabile di competenza del revisore/società di revisione legale.

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELL'INTERVENTO

2.1. STAKEHOLDER MAPPING

In risposta al Documento di consultazione è pervenuto n. 1 contributo da parte di Assirevi - Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale.

2.2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Di seguito, vengono riepilogate le principali osservazioni formulate dal rispondente alla consultazione e le relative valutazioni effettuate dall'Istituto.

Osservazioni sull'art. 12 in materia di controlli di natura contabile

Tenuto conto che l'art. 50, par. 2, lett. e), del regolamento (UE) 2023/2830 consente ai soggetti che presentano offerte per conto dei clienti di chiedere loro il deposito di somme di denaro a titolo di acconto sull'acquisto delle quote di emissione, l'art. 12 dello schema di regolamento posto in consultazione ha fissato gli accorgimenti organizzativi e procedurali atti ad assicurare la separazione patrimoniale e la salvaguardia dei diritti dei clienti.

In particolare, è stato previsto che i soggetti autorizzati *ex art. 20-ter*, comma 1, del TUF depositino le disponibilità liquide ricevute dai clienti a titolo di acconto in conti separati presso depositari abilitati, mantenendo apposite evidenze contabili da aggiornarsi in via continuativa e con tempestività, in modo da consentire la pronta ricostruzione delle singole posizioni.

Inoltre, nell'ottica di innalzamento del livello di tutela dei clienti, è stato stabilito l'obbligo di affidare a un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali l'incarico di provvedere, con cadenza semestrale, alla verifica della riconciliazione tra le disponibilità liquide ricevute dai clienti e le somme depositate nei conti aperti presso i depositari abilitati. Al fine di limitare gli oneri a carico dei destinatari della disciplina, è stato previsto che l'attività di verifica della riconciliazione possa essere svolta dal revisore legale o dalla società di revisione legale dei conti di cui i soggetti in esenzione MiFID eventualmente già si avvalgono per lo svolgimento del loro *business* principale.

In argomento, Assirevi ha espresso l'esigenza di avere chiarimenti circa la portata delle attività di verifica richieste al revisore contabile.

In particolare, l'Associazione ha chiesto di precisare:



- a) se l'attività di verifica della riconciliazione riguardi voci già previste in bilancio oppure uno specifico prospetto redatto *ad hoc* da parte dei soggetti autorizzati;
- b) se i richiesti controlli di natura contabile debbano riferirsi ad attività di *assurance* secondo gli *standard* di revisione vigenti (ISA Italia) ovvero debbano basarsi su "Procedure concordate" (*agreed upon procedures* - "AUP") e quale sia lo *standard* professionale che il soggetto iscritto al Registro dei revisori legali debba utilizzare per lo svolgimento delle verifiche in questione.

Sul punto, Assirevi – nell'evidenziare punti di contatto con la normativa prevista da Banca d'Italia in tema di "*sistemi di controllo previsti dall'Eurosistema ai sensi dell'art. 32, comma 2, delle Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento*"² – ha sottolineato come le attività di verifica contabile previste dall'emananda disciplina regolamentare possano essere ricondotte nell'alveo di incarichi di AUP ai sensi del principio di revisione internazionale ISRS 4400 (*revised*). Infatti, negli incarichi della specie, le attività di verifica vengono affidate ad un soggetto professionalmente qualificato che formalizza gli esiti dei controlli effettuati (c.d. *factual findings*) in una apposita relazione, senza tuttavia esprimere alcun giudizio o formulare conclusioni;

- c) i requisiti di indipendenza applicabili al soggetto chiamato a svolgere le attività di verifica di cui all'art. 12 della bozza di regolamento, qualora diverso dal revisore eventualmente già incaricato dell'*audit* del bilancio;
- d) l'oggetto delle "*violazioni*" e "*irregolarità*" rilevate nello svolgimento dell'incarico che il revisore contabile è tenuto a segnalare alla Consob. Al riguardo, Assirevi sottolinea come, nell'ipotesi in cui la verifica di riconciliazione venisse inquadrata come incarico di AUP, l'Istituto potrebbe risultare già destinatario della relazione redatta dal revisore, avendo in tal modo direttamente contezza dei "*factual findings*" riscontrati nello svolgimento delle procedure concordate. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 5 dell'art. 12 in consultazione risulterebbe pertanto, ad avviso di Assirevi, privo di una specifica finalità.

Valutazioni

I controlli di natura contabile previsti nell'art. 12 del regolamento sottoposto a consultazione sono stati introdotti per assicurare il corretto svolgimento dell'attività da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-*ter* del TUF e garantire, in particolare, che le somme di denaro di pertinenza dei clienti detenute a titolo di acconto vengano effettivamente impiegate per l'acquisto all'asta delle quote di emissione, evitando così il rischio di possibili fenomeni fraudolenti.

In tale ottica, il compito a cui è chiamato il revisore contabile si sostanzia nel verificare, con cadenza semestrale, che tutte le operazioni siano correttamente documentate, anche sotto il profilo temporale, e che tutte le movimentazioni contabili registrate a livello aziendale coincidano con le evidenze bancarie.

² In forza di tale disciplina, l'attività del revisore è svolta nella forma di AUP, in conformità a Linee guida definite da Banca d'Italia anche con il supporto di Assirevi.



Ciò premesso, in accoglimento delle esigenze di chiarimento sollevate, si provvede a modificare l'art. 12, comma 5, del regolamento al fine di meglio circostanziare l'estensione e la natura delle attività di verifica di competenza del revisore/società di revisione legale.

In particolare, i controlli di natura contabile vengono espressamente ricondotti nell'ambito di un incarico di c.d. *agreed upon procedures*, da svolgersi secondo procedure e modalità contrattualmente definite dalle parti sulla base dei principi di matrice internazionale vigenti in materia.

Viene inoltre previsto che i controlli effettuati e le relative risultanze (c.d. *factual findings*) siano oggetto di un'apposita relazione da trasmettere alla Consob. In tal modo, anche le obiezioni riguardanti il dovere del revisore di segnalare eventuali "irregolarità" o "violazioni" riscontrate nello svolgimento dell'incarico possono ritenersi superate.

Quanto ai requisiti di indipendenza, non si ravvisa la necessità di individuare con il regolamento un apposito *framework* di riferimento ove il soggetto incaricato sia diverso dal revisore del bilancio, in quanto i principi internazionali applicabili alle *agreed upon procedures* già richiamano l'applicazione del *set* di principi etici previsti dall'*International Code for Professional Accountants (Code of Ethics)* emanato dall'*International Ethics Standards Board for Accountants* che contempla, tra gli altri, principi di integrità, riservatezza, obiettività, competenza e diligenza professionale a cui il revisore deve ispirare la propria attività, e che si ritengono sufficienti.

2.3. ANALISI DI IMPATTO DELL'INTERVENTO

Come rappresentato nel documento di consultazione, a cui si rimanda, l'analisi di impatto sul proposto regolamento ha tenuto conto della necessità di definire un procedimento di autorizzazione dei soggetti in esenzione dalla MiFID quanto più snello possibile, pur valorizzando le specificità connesse all'istruttoria e garantendo, altresì, la coerenza con i procedimenti previsti per l'autorizzazione degli intermediari abilitati.

Relativamente alle regole di condotta che i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, TUF sono tenuti ad osservare, le specificazioni rese in sede regolamentare sono finalizzate ad innalzare i livelli di tutela dei clienti per conto dei quali quest'ultimi operano, fissando gli accorgimenti organizzativi e procedurali atti a consentire un efficace contenimento dei conflitti di interesse e una corretta gestione delle disponibilità liquide di pertinenza dei clienti detenute a titolo di acconto.

3. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016.

Ai fini della successiva revisione dell'atto, la disciplina regolamentare di nuova introduzione verrà analizzata tenendo conto dei seguenti indicatori:

- eventuali future modifiche della normativa europea di riferimento;
- indirizzi interpretativi che potranno consolidarsi nei consessi europei;



- evoluzione delle caratteristiche del mercato delle aste delle quote di emissione;
- adeguatezza delle nuove disposizioni regolamentari alla luce dell'esperienza applicativa.

4. ARTICOLATO FINALE

Nell'Appendice 1 è riportato il testo finale del Regolamento, in cui sono evidenziate in barrato (per le parti eliminate) e in grassetto (per le parti aggiunte) le modifiche rispetto alla versione posta in consultazione.



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI A
PRESENTARE OFFERTE NEL MERCATO DELLE ASTE DELLE QUOTE DI EMISSIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 20-TER, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 58/1998**

**PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(*Fonti normative*)**

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**Art. 2
(*Definizioni*)**

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) «regolamento (UE) 2023/2830»: il regolamento delegato (UE) n. 2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

c) «soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico»: le persone fisiche o giuridiche stabilite in Italia che beneficiano dell'esenzione prevista dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera *l*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 autorizzate a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione dei gas a effetto serra, secondo quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 2, e 50, del regolamento (UE) 2023/2830.

2. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2023/2830, nel Testo Unico e nelle relative disposizioni attuative.

**PARTE II
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE ASTE DELLE QUOTE DI EMISSIONE**

**TITOLO I
ISCRIZIONE**

**Art. 3
(*Iscrizione*)**



1. La Consob iscrive in un apposito registro i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico.

Art. 4
(Contenuto del registro)

1. Nel registro di cui all'articolo 3, per ciascun soggetto iscritto, sono indicati:

a) per le persone fisiche:

a.1) cognome e nome;

a.2) luogo e data di nascita;

a.3) indirizzo del domicilio eletto e, se diverso, indirizzo di residenza;

a.4) estremi del provvedimento di autorizzazione e numero d'ordine di iscrizione.

b) per le persone giuridiche:

b.1) denominazione sociale;

b.2) sede legale e, se diversa, sede della direzione generale;

b.3) codice identificativo LEI;

b.4) estremi del provvedimento di autorizzazione e numero d'ordine di iscrizione.

Art. 5
(Pubblicità del registro)

1. Il registro è pubblicato in apposita sezione del sito *internet* della Consob.

TITOLO II
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE E DI CANCELLAZIONE

Art. 6
(Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione a presentare offerte nel mercato delle aste di quote di emissione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata da una relazione, redatta in osservanza a quanto previsto dall'Allegato 2, contenente l'illustrazione delle modalità con cui si intende svolgere l'attività oggetto di autorizzazione, ivi incluse le misure procedurali e organizzative adottate dal soggetto istante per l'esercizio della stessa.



2. La Consob, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda e comunica al richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è inoltrata alla Consob entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, a pena di improcedibilità.

3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione, ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

4. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

- a) al soggetto richiedente;
- b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il soggetto richiedente, se quest'ultimo è una persona giuridica;
- c) a coloro che detengono il controllo del soggetto richiedente, se quest'ultimo è una persona giuridica;
- d) a qualunque soggetto, anche estero.

5. Nei casi di cui al comma 4, il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi da parte della Consob. Il procedimento si estingue ove il soggetto richiedente non trasmetta gli elementi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.

6. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione che intervenga nel corso dell'istruttoria ovvero rilevanti modifiche apportate alla relazione prevista dall'Allegato 2 sono portate senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, il soggetto richiedente trasmette alla Consob la relativa documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.

7. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni lavorativi.

8. L'autorizzazione è negata quando non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2023/2830 ovvero il soggetto richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento.

Art. 7

(Requisiti di onorabilità e di professionalità)

1. Ai fini dell'articolo 50, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2023/2830, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle condizioni indicate ai commi 2 e 3.

2. Il soggetto richiedente ovvero, se quest'ultimo è una persona giuridica, coloro che svolgono presso lo stesso le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dichiarano sotto la propria responsabilità e con le modalità indicate nell'Allegato 1, di:



a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato;

e) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

3. I soggetti indicati al comma 2 sono scelti secondo criteri di professionalità fra coloro che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;

c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

Art. 8

(Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, coloro che detengono il controllo del soggetto richiedente, se quest'ultimo è una persona giuridica, dichiarano sotto la propria responsabilità e con le modalità indicate nell'Allegato 1 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati nell'articolo 7, comma 2.



2. Nel caso in cui nessuno dei soci detenga il controllo, il comma 1 si applica ai soci che detengono partecipazioni almeno pari al venti per cento del capitale della società.

3. Ove il controllo o la partecipazione di cui al comma 2 siano detenuti tramite una o più persone giuridiche, i requisiti di onorabilità indicati nel comma 1 devono ricorrere per gli amministratori e il direttore generale ovvero per i soggetti che ricoprono cariche equivalenti, nonché per le persone fisiche che controllano tali persone giuridiche.

Art. 9

(Requisiti patrimoniali)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti richiedenti devono stipulare un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale ai clienti per conto dei quali presentano offerte al mercato delle aste delle quote di emissione, che assicuri una copertura di almeno 40.000 euro per ciascuna richiesta di indennizzo, e di 2 milioni di euro all'anno per l'importo totale delle richieste di indennizzo.

2. Il venir meno del requisito di cui al comma 1 comporta la decadenza dell'autorizzazione, a meno che tale requisito non sia ricostituito entro il termine massimo di due mesi.

3. Durante il periodo previsto al comma 2, i soggetti non presentano nuove offerte al mercato delle aste delle quote di emissione.

Art. 10

(Cancellazione dal registro)

1. La cancellazione dal registro di cui all'articolo 3 è disposta:

a) su richiesta del soggetto;

b) nel caso in cui l'autorizzazione sia stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione;

d) a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza nella misura determinata annualmente dalla Consob;

e) a seguito della revoca dell'autorizzazione per effetto della violazione grave e sistematica delle disposizioni che regolano l'attività di presentazione delle offerte al mercato delle aste di quote di emissione.

2. I soggetti che intendono rinunciare all'autorizzazione a presentare offerte nel mercato delle aste delle quote di emissione presentano apposita istanza alla Consob. La Consob delibera sulla domanda entro il termine massimo di sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della stessa. Si applica l'articolo 6, commi 4 e 5.



3. Nei casi previsti dal comma 1, lettere *c*) e *d*), i soggetti cancellati dal registro possono esservi nuovamente iscritti a domanda, a condizione che siano rientrati in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto.

TITOLO III REGOLE DI CONDOTTA

Art. 11 *(Conflitti di interesse)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) 2023/2830, i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico evitano che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività incidano negativamente sugli interessi dei clienti per conto dei quali presentano offerte. In particolare, i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di interesse, formulata per iscritto, che consenta di individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse lesivo di uno o più clienti, e che definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti. Solo quando le procedure e le misure elaborate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico, come misura estrema, comunicano chiaramente agli stessi la natura generale e/o le fonti di tali conflitti e le misure adottate per mitigare i relativi rischi. L'eccessivo ricorso a tali comunicazioni ai clienti è da considerarsi una carenza della politica sui conflitti di interesse. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata e adottano misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.

Art. 12 *(Detenzione di somme di denaro a titolo di acconto)*

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, paragrafo 2, lettera *e*), del regolamento (UE) 2023/2830, richiedono a titolo di acconto somme di denaro di pertinenza dei clienti per conto dei quali presentano offerte al mercato delle aste di quote di emissione, adottano misure adeguate per assicurare la salvaguardia dei diritti dei clienti e per minimizzare il rischio di perdita o di sottrazione di tali somme.

2. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico depositano, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilità liquide ricevute dai clienti presso un depositario abilitato in conti intestati al soggetto depositante con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; questi conti sono tenuti distinti da quelli dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico.

3. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico istituiscono e conservano apposite evidenze delle somme di denaro di pertinenza dei clienti. Le evidenze sono



relative a ciascun cliente e indicano i depositari abilitati presso i quali sono depositate le disponibilità liquide. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente.

4. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico affidano a un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali l'incarico di provvedere, con cadenza semestrale, alla verifica della riconciliazione tra le disponibilità liquide ricevute dai clienti e le somme depositate nei conti aperti presso i depositari abilitati. L'attività di verifica della riconciliazione di cui alla presente disposizione può essere affidata al revisore legale o alla società di revisione legale eventualmente già incaricati della revisione legale dei conti dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico.

5. Il revisore legale o la società di revisione legale ~~di cui al comma 4~~ **svolgono le attività di verifica di cui al comma 4 nell'ambito di procedure e secondo modalità contrattualmente definite con i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico. I controlli effettuati e i relativi risultati sono oggetto di un'apposita relazione indirizzata al soggetto che ha conferito l'incarico. Copia della relazione è trasmessa contestualmente e comunicano senza indugio alla Consob le violazioni e le irregolarità rilevate nello svolgimento del proprio incarico tramite posta elettronica certificata.**

Art. 13

(Comunicazioni alla Consob)

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico comunicano immediatamente alla Consob le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'attività.

2. I soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico comunicano alla Consob senza indugio e, comunque, non oltre due giorni lavorativi il venir meno della copertura assicurativa prevista ai sensi dell'art. 9, comma 1.

3. Nel caso in cui il soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico sia una persona giuridica, qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione qualificata nella società è portata a conoscenza della Consob entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui agli articoli 7 e 8.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-terdecies, comma 1, lettera l), numero 3, del Testo Unico, entro il 31 marzo di ciascun anno i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del medesimo Testo Unico trasmettono alla Consob:

a) la relazione sulle attività svolte e sulle misure organizzative e procedurali adottate secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni già comunicate. In caso di modifiche rilevanti infrannuali, le stesse sono comunicate alla Consob entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento. Qualora non siano intervenute variazioni, la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza;



b) i dati sull'operatività con indicazione delle informazioni relative alle offerte presentate in conto proprio e/o per conto dei clienti nel corso dell'anno precedente e dei relativi esiti, secondo lo schema predisposto dalla Consob;

c) i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.



ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE OFFERTE NEL MERCATO DELLE QUOTE DI EMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 20-TER, COMMA 1, TUF

A) PER LE PERSONE FISICHE

1. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal richiedente e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, deve indicare:

a) le generalità complete del soggetto istante, comprensive dell'indirizzo del domicilio eletto in Italia e l'indirizzo di residenza, se diverso dal domicilio, e il codice fiscale o partita IVA, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

b) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata.

2. La domanda di autorizzazione deve contenere la specificazione degli elementi in base ai quali il soggetto istante ritiene che l'attività svolta ai sensi dell'art. 4-terdecies, comma 1, lett. *l)*, del TUF sia accessoria a quella principale, anche alla luce di quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE relativi ai criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale. Al riguardo, deve essere fornita indicazione dell'eventuale comunicazione effettuata alla Consob ai sensi del citato art. 4-terdecies, comma 1, lett. *l)*, numero 3), del TUF.

La domanda di autorizzazione deve, altresì, contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, attestante:

a) l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia") e successive modifiche;

b) l'assenza di una delle situazioni di cui all'articolo 7, comma 2, del Regolamento;

c) la sussistenza dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 7, comma 3, del Regolamento.

3. Alla domanda di autorizzazione è allegata una relazione sulle modalità con cui si intende svolgere l'attività oggetto di autorizzazione, ivi incluse le misure procedurali e organizzative adottate, redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2, nonché copia del contratto di assicurazione stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

B) PER LE PERSONE GIURIDICHE

1. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, indica la denominazione sociale, la sede legale e la sede amministrativa della società, il codice identificativo LEI, il nominativo e i recapiti di un referente della società e l'elenco dei documenti allegati.



2. La domanda di autorizzazione deve contenere la specificazione degli elementi in base ai quali il soggetto istante ritiene che l'attività svolta ai sensi dell'art. 4-terdecies, comma 1, lett. l), del TUF sia accessoria a quella principale, anche alla luce di quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE relativi ai criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale. Al riguardo, deve essere fornita indicazione dell'eventuale comunicazione effettuata alla Consob ai sensi dell'art. 4-terdecies, comma 1, lett. l), numero 3) del TUF.

La domanda di autorizzazione è altresì corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;

b) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

c) verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'art. 7 del Regolamento per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredato dei relativi allegati.

d) elenco dei soggetti che detengono il controllo, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione, in valore assoluto e in termini percentuali, e del soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione indiretta;

e) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo della società:

i) per le persone fisiche:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 e l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8 del Regolamento.

ii) per le persone giuridiche:

- verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante;

f) copia del contratto di assicurazione stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 1.

3. Alla domanda di autorizzazione è allegata una relazione sulle modalità con cui si intende svolgere l'attività oggetto di autorizzazione, ivi incluse le misure procedurali e organizzative adottate, redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.



ALLEGATO 2

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Il soggetto che richiede l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del Testo Unico descrive in maniera dettagliata le attività che intende svolgere, specificando, in particolare, se intende presentare domanda di partecipazione al mercato delle aste di quote di emissione per conto proprio e/o per conto dei clienti della sua attività principale. In tale ultimo caso, deve essere fornita un'indicazione della tipologia di clientela per conto della quale verranno presentate offerte, anche per assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2830.

Inoltre, il soggetto istante descrive in maniera puntuale le modalità, anche informatiche, per assicurare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 50, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento (UE) 2023/2830.

In particolare, il soggetto istante fornisce in maniera dettagliata almeno le seguenti informazioni:

1. i sistemi e le procedure per assicurare il trattamento equo e non discriminatorio delle domande di partecipazione alle aste presentate per conto dei clienti e l'efficiente partecipazione alle aste;
2. una descrizione della politica di identificazione e di gestione dei conflitti di interesse;
3. una descrizione dei criteri e delle politiche di remunerazione dell'attività svolta a favore dei clienti;
4. il metodo di determinazione delle somme che possono essere detenute a titolo di acconto secondo quanto previsto dall'art. 50, par. 2, lett. e), del regolamento (UE) 2023/2830 e le misure adottate per assicurare la separazione patrimoniale e la salvaguardia dei diritti dei clienti, ivi incluse le informazioni riguardanti l'incarico conferito ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
5. i presidi, anche di carattere informatico, adottati per la ricezione dei pagamenti forniti dai clienti e per il trasferimento delle quote ai clienti per conto dei quali operano;
6. il luogo e la modalità di conservazione della documentazione e delle informazioni ricevute o prodotte nello svolgimento dell'incarico per la gestione di offerte per conto dei clienti;
7. le misure adottate per il trattamento dei reclami presentati dai clienti;
8. i presidi per assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite dai clienti in ragione dell'attività svolta;
9. le misure per assicurare il rispetto della normativa relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;



10. una descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane dedicate all'attività;
11. ogni ulteriore elemento utile ad illustrare le caratteristiche dell'attività svolta.